

**Relazione illustrativa alla proposta di legge n. 260 ad iniziativa dei Consiglieri
Mastrovincenzo, Minardi, Rapa, Celani, Carloni
“Istituzione del Parlamento degli studenti della regione Marche”**

Signori Consiglieri,

questa proposta di legge ha lo scopo di avvicinare le giovani generazioni al mondo della politica attraverso il loro coinvolgimento attivo al metodo democratico della formazione delle decisioni che riguardano la collettività ed il bene comune. Il crescente divario tra coloro che governano e coloro che sono governati sta infatti alimentando, soprattutto nelle giovani generazioni, una crescente disaffezione per le problematiche pubbliche e civili. Da qui emerge l'esigenza di agevolare la formazione e l'educazione alle pratiche di partecipazione alla vita pubblica e alla gestione della cosa pubblica.

L'intervento legislativo, dunque, si pone l'obiettivo di promuovere e valorizzare la partecipazione degli studenti marchigiani che frequentano le scuole di secondo grado all'attività politica attraverso l'istituzione del Parlamento degli studenti della regione Marche.

Ciò attraverso l'elezione di 30 membri eletti dalle consulte provinciali studentesche tra i loro componenti. Gli studenti eletti esplicano il proprio mandato senza distinzioni ideologiche né di appartenenza politica, rappresentano l'intera regione e sono portatori degli interessi ed esigenze del mondo giovanile.

La proposta di legge è composta di 10 articoli.

All'articolo 1 vengono definite le finalità dell'intervento legislativo che, riconoscendo la cittadinanza attiva dei giovani quale elemento fondamentale di una società democratica, promuove e favorisce la più ampia partecipazione dei giovani studenti alla vita democratica ed istituzionale della Regione. A tal fine, l'articolo 2 disciplina l'istituzione del Parlamento degli studenti della Regione Marche quale organismo di rappresentanza democratica e unitaria a livello regionale, degli interessi, delle istanze e delle problematiche del mondo giovanile.

La composizione e l'elezione del Parlamento sono disciplinate dall'articolo 3. Il Parlamento ha durata di due anni ed è composto da trenta membri democraticamente eletti. Sono eleggibili gli studenti componenti delle consulte provinciali. L'Ufficio di presidenza dell'Assemblea legislativa, sentito l'Ufficio Scolastico Regionale per le Marche del MIUR, individua le relative modalità di elezione.

Il successivo articolo 4 disciplina gli istituti della decorrenza, della cessazione e della decadenza dalla carica, definendone le relative procedure. La fase successiva all'elezione del Parlamento viene normata all'articolo 5, nel quale si stabilisce che lo stesso tiene la prima seduta entro trenta giorni

dall'avvenuta elezione e che gli avvisi di convocazione sono inviati dal Presidente dell'Assemblea legislativa regionale. Nella prima seduta la carica di Presidente è provvisoriamente assunta dallo studente che abbia conseguito il maggior numero di voti. Il medesimo articolo 5 prevede che il Parlamento degli studenti si riunisca almeno una volta ogni tre mesi o qualora lo richieda un quinto dei componenti. Le sedute sono pubbliche e il Parlamento si riunisce presso l'Assemblea legislativa regionale.

Quanto all'organizzazione e al funzionamento del Parlamento degli studenti l'articolo 6 prevede che lo stesso si doti di un proprio regolamento interno approvato a maggioranza assoluta dei componenti.

Il successivo articolo 7 disciplina le funzioni del Parlamento degli studenti stabilendo che lo stesso formuli proposte all'Assemblea legislativa regionale, sulle politiche regionali che interessano il mondo giovanile nonché nelle tematiche descritte all'articolo 2. Prevede altresì che al termine della legislatura il Presidente del Parlamento trasmetta al Presidente dell'Assemblea legislativa regionale una relazione conclusiva sull'esito delle proprie attività.

Il successivo articolo 8 disciplina i rapporti del Parlamento degli studenti con analoghi organismi regionali, statali e comunitari di rappresentanza degli studenti, da attivarsi attraverso richieste all'Ufficio di presidenza dell'Assemblea legislativa regionale.

Il successivo articolo 9 contiene le norme transitorie che, nelle more dell'adozione del regolamento interno da parte del Parlamento degli studenti, consentono il funzionamento dell'organismo stesso. Infine, l'articolo 10 dispone che le spese per l'attuazione di questa legge a decorrere dall'anno 2019 siano autorizzate e trovino copertura nei limiti delle risorse annualmente stanziare con la legge di approvazione di bilancio dei singoli esercizi finanziari.

